



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIII[^] CIVILE

nella persona del giudice unico dott.ssa Emanuela Schillaci, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 15867/18, posta in decisione all'udienza del 21.12.2021, vertente

TRA

[REDACTED], elettivamente domiciliata in Roma, via Emilio Faà di Bruno 79, presso lo studio degli Avv.ti **[REDACTED]** e **[REDACTED]** del Foro di Benevento, che la rappresentano e difendono in virtù di delega in calce all'atto di citazione

- attrice;

E

- **ROMA CAPITALE**, in persona del Sindaco in carica, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti **[REDACTED]** giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. **[REDACTED]** in Roma, via Salaria 280;

- convenuta;

E CONTRO

- **[REDACTED]**, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Alessandro Poerio 88, presso lo studio dell'Avv. **[REDACTED]**,

che la rappresenta e difende in virtù di delega a margine della comparsa di costituzione e risposta; - *terza chiamata;*

E CONTRO

- **CASA ASSICURAZIONI S.P.A.**, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Antonio Dionisi 73, presso lo studio dell'Avv. **M. [REDACTED]** dell'Avv. **Patrizia G. [REDACTED]**, che la rappresentano e difendono giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

- *terza chiamata;*

OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale (artt. 2051 - 2043 c.c.);

CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi a trattazione scritta in data 21.12.2021, i procuratori delle parti concludevano come da note scritte autorizzate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, **A. [REDACTED]** conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, Roma Capitale.

L'attrice esponeva che:

- il giorno 8.2.2015, verso le ore 17,00, ella percorreva a piedi il marciapiede sul lato destro di via Casetta Mattei altezza civico 63, in direzione Portuense, quando cadeva in terra a causa di una sconnessione del manto lastricato, riportano lesioni per le quali veniva trasportata, in autoambulanza, presso il pronto soccorso dell'Ospedale San Camillo Forlanini per le cure necessarie;
- sul luogo del fatto intervenivano gli agenti di polizia locale, che provvedevano a verificare lo stato dei luoghi e a redigere verbale dell'accaduto;

- a nulla valevano le richieste di risarcimento danni, nonostante la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c..

Concludeva pertanto l'attrice per la condanna della convenuta al risarcimento dei danni occorsi in occasione del sinistro, da liquidarsi in € 78.277,11 oltre al danno morale e alle eventuali spese mediche successive, o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Si costituiva Roma Capitale, eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda giudiziale, in difetto di espletamento del procedimento di negoziazione assistita, contestando nel merito la domanda attorea, infondata e non provata, stante la responsabilità della stessa attrice nell'occorso, contestando anche il quantum della pretesa attorea, chiedendo in ogni caso l'autorizzazione a chiamare in causa la ██████████ S.r.l., società appaltatrice dei lavori di manutenzione, sorveglianza e pronto intervento del manto stradale dell'area teatro del sinistro, al fine di essere da questa manlevata e garantita in caso di soccombenza, concludendo per la declaratoria di improcedibilità, nel merito per il rigetto, in subordine, per il riconoscimento di quanto effettivamente dovuto tenuto conto del concorso di colpa della danneggiata, in ulteriore subordine, per la condanna della terza chiamata a manlevarla e garantirla o per l'accertamento delle rispettive quote di responsabilità.

Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la ██████████ S.r.l., eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, contestando gli assunti attorei, stante l'inapplicabilità del disposto di cui all'art. 2051 c.c. e l'insussistenza dei presupposti di

cui all'art. 2043 c.c., contestando la domanda di manleva, stante l'assenza di sua responsabilità nell'occorso, contestando anche il quantum della pretesa attorea, chiedendo in ogni caso l'autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia █████ Assicurazioni S.p.A., concludendo per il rigetto della domanda attorea e di quella contro di lei proposta da Roma Capitale, in subordine per la condanna della █████ Assicurazioni S.p.A. a manlevarla e garantirla in caso di soccombenza.

Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la █████ Assicurazioni S.p.A., eccependo la nullità della chiamata in causa del terzo, contestando la domanda sia in punto di an che di quantum debeat, concludendo per la declaratoria di nullità dell'atto di citazione, nel merito per il rigetto, in subordine, per l'applicazione dei limiti del massimale di polizza e della franchigia e/o scoperto pattuiti all'atto della sottoscrizione del contratto assicurativo (€ 5.000,00 per sinistro).

Nel corso dell'istruttoria era ammessa ed espletata la prova per interpellato e testi nonché disposta ed espletata la ctu medico legale.

All'esito la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza a trattazione scritta del 21.12.2021 ed in detta udienza trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si rileva che la domanda è procedibile, non rientrando la domanda nelle ipotesi per le quali è previsto l'esperimento obbligatorio della procedura di negoziazione

assistita (controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti cinquantamila euro - cfr. art. 3 d.l. n. 132 del 2014, convertito in legge n. 162 del 2014).

Ciò posto, nel merito si osserva.

All'esito dell'istruttoria svolta e delle risultanze probatorie acquisite agli atti, segnatamente il rapporto di incidente stradale redatto dagli agenti di Polizia Locale Roma Capitale intervenuti sul luogo del fatto a breve distanza di tempo dall'incidente, con i rilievi effettuati e le dichiarazioni raccolte, deve ritenersi provato che verso le ore 17,00 dell'8.2.2015, in Roma, via Casetta Mattei, altezza civico 63, mentre **A** camminava sul marciapiede in compagnia di alcune conoscenti, incappava su un mattoncino della pavimentazione dissestato, che al suo passaggio si spostava (così la teste **S**, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, nel corso dell'escussione testimoniale: "**... all'altezza dell'albero ho visto un mattoncino volare e la signora **A** cadere in terra...**"), provocandone la caduta in terra e le conseguenti lesioni fisiche, poi refertate al pronto soccorso dell'ospedale San Camillo ove la stessa veniva trasportata in autoambulanza per le cure necessarie e ivi ricoverata.

Gli agenti riscontravano il dissesto e richiedevano l'intervento della ditta di manutenzione, che interveniva poco dopo e provvedeva a mettere in sicurezza la pavimentazione ripristinandone lo stato iniziale.

Emerso ad avviso di questo giudice chiaramente il nesso di causalità fra la cosa in custodia, caratterizzata dalla presenza di

un dissesto del manto stradale insidioso per gli utenti della strada (trattandosi di una lastra della pavimentazione staccata dal suolo e pertanto insidiosa al passaggio, sia pure apparentemente regolare) e l'evento di danno, è mancata invece ogni prova (che il custode Roma Capitale, su cui gravava il relativo onere ai sensi dell'art. 2051 c.c., non ha fornito), della natura fortuita della presenza del dissesto stesso, come tale non imputabile al custode medesimo, che nulla avrebbe potuto fare per venire a conoscenza dell'insidia e dunque eliminarla, anche con la maggiore diligenza possibile.

Ne consegue che Roma Capitale, quale custode del tratto ove si verificò l'evento, va ritenuta responsabile del fatto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c..

Ciò posto e venendo al quantum della pretesa attorea, con riferimento al danno alla persona patito da ██████████, si osserva.

Risulta, dall'esame dei referti allegati agli atti e dalle conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico di ufficio che in occasione del sinistro di cui è causa ██████████, di anni 74 al momento del fatto, ha subito un evento biologico, inteso quale lesione della struttura complessa dell'organismo umano, sostanziatosi in una lesione della salute, che il C.T.U., con motivazione adeguata e pienamente condivisa da questo giudice, ha così quantificato:

- 20% di invalidità permanente;
- 60 giorni di incapacità temporanea assoluta;
- 90 giorni di incapacità temporanea parziale al 50%.

Pertanto, tenuto conto dell'entità effettiva delle lesioni e dell'età del soggetto leso; posto in relazione il concreto evento biologico

con il quadro completo delle funzioni vitali in cui poteva e potrà estrinsecarsi l'efficienza psicofisica del danneggiato, il danno alla persona patito dall'attrice va liquidato come segue, tenuto conto dei parametri di cui alle tabelle approvate da questo Tribunale per l'anno in corso (che questo giudice ritiene preferibili rispetto alle tabelle milanesi, nonostante le note pronunce della Suprema Corte di Cassazione, in particolare la sentenza n. 12408/2011, per tutti i motivi esplicitati nella nota illustrativa allegata alla tabella romana, che qui si richiama integralmente):

- a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione permanente dell'integrità psicofisica, € 41.512,49;

- per il danno morale verosimilmente patito, tenuto conto delle modalità del fatto e delle sue conseguenze, appare equo riconoscere l'importo di € 8.000,00;

- a titolo di risarcimento del danno derivante dalla inabilità temporanea, vanno liquidate all'attore le somme di:

1. per inabilità temporanea assoluta, € 6.636,00 attuali;

2. per inabilità temporanea relativa al 50%, € 4.977,00 attuali;

Per le spese mediche, come documentate e ritenute congrue dal ctu, € 455,00.

Nessun altro danno risulta provato.

Spetta pertanto all'attrice l'importo attuale di € 61.580,49.

Spetta altresì all'attrice il risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento delle somme equivalenti al danno subìto.

Equitativamente ex art. 2056 cpv. c.c. alla luce della sentenza Cass. SS.UU. n. 1712 del 17.2.1995, si deve liquidare la somma scaturente dal seguente procedimento aritmetico, tenuti presenti

gli importi originari da rivalutarsi anno per anno, e considerati, da un lato, la temporanea indisponibilità della somma originaria che sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario; dall'altro un parametro composito di valutazione ricavato avuto riguardo alla entità economica della somma dovuta, al rendimento medio dei titoli del debito pubblico nel periodo in questione, alla media redditività dell'investimento finanziario ed all'andamento del tasso degli interessi legali (2 % annuo):

individuare la semisomma tra credito complessivo ai valori attuali come sopra liquidato e credito complessivo al tempo del fatto illecito - quest'ultimo individuato dividendo il credito ai valori attuali per il coefficiente Istat 1,100 relativo all'epoca del fatto illecito -; detta semisomma va poi moltiplicata per il tasso appena sopra indicato ed ancora moltiplicata per il periodo (anni mesi giorni) ricompreso tra il fatto illecito ed il deposito della presente sentenza (ad es., se il periodo rilevante è di tre anni e sei mesi, occorre moltiplicare la semisomma per il tasso % anzidetto e poi ancora per 3,5).

Alla luce di tale procedimento il danno da lucro cessante ammonta ad € 8.582,09.

Sul complessivo importo liquidato a titolo di risarcimento - ivi compreso il lucro cessante - decorrono interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza sino a quella dell'effettivo soddisfo.

Le spese di lite fra l'attrice e la convenuta Roma Capitale, seguono per il resto la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/2014.

Roma Capitale ha spiegato domanda di manleva nei confronti dell'impresa appaltatrice dei lavori di manutenzione, sorveglianza e pronto intervento del tratto ove si verificò il sinistro.

La domanda merita accoglimento.

Risulta per tabulas (cfr. documentazione depositata in atti di Roma Capitale) che la ██████████ si era impegnata, nel periodo per cui è causa, a curare la manutenzione ordinaria, la sorveglianza ed il pronto intervento del tratto stradale ove si verificò l'evento per cui è causa.

Ne consegue che la domanda di manleva avanzata dall'ente titolare della strada nei confronti dell'impresa appaltatrice dei lavori di manutenzione del tratto insidioso ove si verificò l'evento deve trovare accoglimento e pertanto la ██████████ va condannata a tenere indenne Roma Capitale di quanto tenuta a corrispondere all'attore in virtù della presente sentenza.

La ██████████ ha a sua volta spiegato domanda di manleva nei confronti della propria compagnia assicurativa ██████████ Assicurazioni S.p.A..

Anche tale domanda merita accoglimento.

Risulta infatti pacifico e non contestato il rapporto di assicurazione fra l'impresa e la compagnia assicurativa nel periodo per cui è causa.

Ne consegue che la terza chiamata ██████████ Assicurazioni S.p.A. va condannata a manlevare e tenere indenne la ██████████ di quanto tenuta a corrispondere all'attrice in virtù della presente pronuncia, con applicazione dei limiti e della franchigia contrattuale di € 5.000,00 per il sinistro.

P.Q.M

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza e deduzione rigettata, così provvede:

-) condanna Roma Capitale al pagamento, in favore di ██████████ e a titolo di risarcimento danni, della somma di € 61.580,49 oltre lucro cessante, pari ad € 8.582,09 ed oltre interessi come in motivazione;

-) condanna Roma Capitale alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, liquidate in € 800,00 per spese ed € 8.900,00 per onorari, oltre iva e c.p.a. e rimb. forf. come per legge;

-) pone le spese di ctu definitivamente a carico di Roma Capitale;

-) in accoglimento della domanda di manleva spiegata da Roma Capitale, condanna la ██████████ a manlevare e tenere indenne Roma Capitale di quanto tenuta a corrispondere all'attrice in virtù della presente sentenza;

-) in accoglimento della domanda di manleva spiegata dalla ██████████ ██████████ S.r.l., condanna la ██████████ a manlevare e tenere indenne la ██████████ di quanto tenuta a corrispondere all'attore in virtù della presente sentenza, con applicazione della franchigia di € 5.000,00.

Così deciso in Roma il 18.5.2022.

IL GIUDICE